



Regione Toscana

Seduta n. 167/PS del 30/09/2015
Determinazione n. 10/SCA/2015

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Contributo valutativo

in qualità di soggetto con competenze ambientali ai sensi dell'art.33 LR 10/2010:

Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Carrara

Proponente/Autorità procedente: Comune di Carrara – Settore Ambiente

Autorità competente: Nucleo Tecnico di Valutazione del Comune di Carrara (individuato con DGC n.523/2013)

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.526/2014 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.102/2014, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di soggetto con competenze ambientali e come previsto dall'art. 33 della l.r. 10/2010,

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

premessato che

- il Comune di Carrara ha avviato la fase di consultazione trasmettendo il Documento preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.22 della LR 10/10 (ns. prot. 186314 del 1 settembre 2015);
- con nota del 03.09.2015 prot.n.187236 del Presidente del NURV sono stati consultati i Settori regionali competenti;
- sono pervenute le seguenti osservazioni dai Settori regionali:
 - 1 – Settore Energia, Tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento acustico e elettromagnetico – prot.196133 del 16/09/2015;
- sono pervenuti i seguenti contributi:
 - 1 - ARPAT – prot.203852 del 28/09/2015
 - 2 – Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali – prot.203320 del 25/09/2015

esaminati

- i documenti trasmessi dal proponente:
 - Relazione Tecnica Illustrativa e relativi Allegati 1 e 2;
 - Tavole della zonizzazione acustica (Tavola 1A, 2A, 1B, 2B);
 - Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
 - Studio di incidenza (screening).

ritiene che il PCCA del Comune di Carrara possa essere escluso dalla procedura di VAS con le seguenti indicazioni/prescrizioni di cui si chiede di tener conto nel provvedimento di verifica dell'autorità competente per la VAS del Comune

1. Nel documento preliminare si segnala più volte che è stata attivata anche la procedura in materia di Valutazione di Incidenza (Art. 87 LR 30/2015); in particolare è stata prodotta una analisi a livello di screening. Si ricorda che, qualora a giudizio dell’autorità competente sulla base degli esiti dello screening, fosse necessaria una valutazione appropriata, questa dovrebbe essere condotta all’interno di una VAS ai sensi dell’art.5, comma 2 lett.b della LR 10/10.

Si rileva in ogni caso la necessità che il proponente, stante la procedura di approvazione attualmente in corso del piano del Parco regionale delle Alpi Apuane (strumento di pianificazione che la normativa vigente – L.394/91 e LR.5/85 – pone come sovraordinato) provveda, non appena possibile, ad una ulteriore verifica di coerenza degli indirizzi ed obiettivi di riferimento di cui al paragrafo 6 dello studio di incidenza (screening) con le previsioni ed i contenuti degli elaborati del Piano del Parco approvati, con specifico riferimento alle classi acustiche proposte per le aree del parco, ivi compresi quindi i Siti Natura 2000.

2. Il Piano attuativo dell'arenile comprende gli stabilimenti balneari che possono, o hanno già adibito, le proprie strutture a strutture ricettive (affittacamere, B&B, pensioni ecc). In riferimento alla compatibilità del Piano attuativo dell'arenile con la destinazione prevista dal PCCA di area a pubblico spettacolo si osserva quanto segue.

L'articolo 11 del D.P.G.R. 8 gennaio 2014 n. 2/R e s.m.i. definisce i criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto. In particolare, la lettera a) del comma 1 stabilisce la necessità che la loro collocazione arrechi il minimo disturbo alla popolazione residente nell'area circostante, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione delle persone legate alle manifestazioni che ci sia, per l'area circostante, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, stabiliti per la classe acustica di appartenenza del PCCA. Quando tale rispetto non sia possibile la manifestazione va gestita con l'autorizzazione in deroga.

La lettera b) del comma 1 stabilisce che all'interno dell'area non possono essere presenti edifici destinati a civile abitazione. A tale proposito si evidenzia che tra gli edifici destinati a civile abitazione vanno ricompresi anche quelli destinati alla permanenza di persone o comunità ed utilizzati per le diverse attività umane, quindi anche le strutture ricettive come affittacamere, B&B, pensioni, ecc.. Tali edifici possono essere presenti al contorno e per essi deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui sopra. Unica eccezione, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 2 del Regolamento regionale, circa l'alloggio del custode o del titolare dell'attività in aree di classe VI, può essere fatta per la presenza nell'area di spettacolo dell'alloggio dei gestori o dei custodi degli stabilimenti balneari.

Si osserva quindi che il Comune, ai fini della tutela della popolazione interessata, dovrà provvedere ad una revisione del PCCA o del Piano attuativo dell'arenile adeguandolo al PCCA, ed a una attenta disciplina nella gestione di tali aree nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.G.R. 8 gennaio 2014 n. 2/R e s.m.i. con la revisione del Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose.

3. Viene dichiarato che, come previsto dalla DPGR 2/R del 8 gennaio 2014, vengono utilizzati per i confini tra le classi i confini naturali rappresentati da discontinuità morfologiche del territorio, come argini, crinali, mura e linee di edifici. Questa affermazione non sembra essere rispettata nella parte montuosa del territorio, per il quale non è stata eseguita una puntuale delimitazione delle classi fedele ai confini del Parco delle Alpi Apuane. A questo proposito si sottolinea l'importanza dei crinali per l'identificazione di aree acusticamente omogenee: a titolo di esempio non appare congruo porre in CLASSE II una porzione di territorio che si affaccia su un bacino estrattivo (Cima d'uomo, versante verso M. Campanili e M. Serrone) basandosi meramente sull'apposizione di fasce di cento metri sulle piante (distanza minima al cambio di classe acustica in assenza di discontinuità morfologiche). Si fa notare l'importanza dei riferimenti morfologici del suolo per l'individuazione sul territorio della delimitazione delle classi e delle aree silenziose e pertanto si ritiene necessario che venga condotta una verifica puntuale in tal senso nella parte montuosa.
4. Nel documento preliminare e nel piano, relativamente all'area montana dove insiste l'attività di estrazione del marmo, viene indicato che nel territorio del Comune di Carrara sono presenti 4 Bacini estrattivi: Pescina-Boccanaglia, Torano, Miseglia, Colonnata. Tali bacini sono tutti esterni al perimetro del Parco delle Apuane.

Si segnala che l'Allegato 5 del PIT con valenza di piano paesaggistico, che contiene le schede conoscitive dei bacini estrattivi, indica la presenza di 5 bacini estrattivi ricadenti all'interno del territorio comunale:

- scheda 14: Pescina-Boccanaglia
- scheda 15: Torano, Miseglia, Colonnata
- scheda 17: Combratta

Si ritiene necessario aggiornare ed integrare il PCCA per renderlo coerente con il PIT e conseguentemente aggiornare anche l'analisi di coerenza svolta nel documento preliminare prendendo in esame i contenuti delle schede di cui all'allegato 5 del PIT.

5. In riferimento alle infrastrutture stradali si forniscono le seguenti osservazioni:
- per le Infrastrutture di Grande Comunicazione, nell'allegato 1, parte 2, punto 9, il DPGR 2/R del 8 gennaio 2014 dispone che "la presenza di IGC non determina il cambiamento della classificazione dell'intera sezione censuaria assegnata in automatico, ma comporta l'obbligo di individuare una porzione di territorio (fascia di influenza acustica) intorno alla struttura da collocare in IV zona acustica." Questo punto è stato completamente disatteso per quanto riguarda le aree attraversate dall'autostrada A12 Genova-Livorno, che è stata posta in CLASSE III. Si chiede pertanto di rivedere/motivare le scelte in ottemperanza al DPGR 2/R del 8 gennaio 2014 – allegato 1, parte2, punto 9;
 - la Strada per Gragnana (ex ss. 446) è stata posta in CLASSE IV per tutta la sua lunghezza nel Comune con la motivazione che la strada è utilizzata dai Camion per il trasporto blocchi. Si fa notare che sopra Castelpoggio (tratto tra cimitero di Castelpoggio ed il confine con il Comune di Fosdinovo), il traffico di camion di cava è determinato esclusivamente dai camion che percorrono la strada per Campocecina, su fino alla strada Pianza Vallini diretta alle cave nel Comune di Fivizzano. La strada per Campocecina, fino ai piazzale di foce Pianza, è stata posta in CLASSE II, tale discrepanza fa supporre un carente studio sulla mobilità e sul traffico e relativi piani. Si chiede pertanto di rivedere e motivare le scelte fatte circostanziandole con più accuratezza.
6. In riferimento all'individuazione delle aree poste in CLASSE I, delle zone silenziose e delle "aree di qualità" (art.2,co.1 lett.a del DPGR 2/R del 8 gennaio 2014) si osserva quanto segue:
- è stata prevista una sola possibilità di CLASSE I ossia l'edificio del vecchio Ospedale di Carrara. Si fa presente che tale struttura verrà abbandonata presumibilmente entro l'anno (ad eccezione di un immobile separato ed ora sede della medicina nucleare) e si ritiene debba essere tenuta in considerazione una classe acustica compatibile con le nuove condizioni di utilizzo dell'area;
 - deve essere maggiormente circostanziata la scelta di non aver individuato aree in CLASSE I in zone del Parco delle Alpi Apuane acusticamente "isolate" dalle aree estrattive grazie all'orografia del territorio (es. zona intorno al M. Ballerino, dove è presente anche un percorso turistico con pannelli esplicativi, punti di osservazione etc.);
 - sono state indicate due zone silenziose esterne agli agglomerati, con confini difficilmente individuabili ma non sono stati forniti i dati a supporto volti ad evidenziare che tali aree non risentano del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative. In particolare non è stato verificato che in quelle aree siano rispettati i vincoli di cui al paragrafo 2.3 "Zone silenziose esterne alle aree urbane dei comuni e degli agglomerati" dell'Allegato 2 alla DPGR n. 2/R/2014 "Criteri per la individuazione delle zone silenziose di cui all'art. 2 del d.lgs. 194/2005";
 - non sono state identificate "aree di qualità", così come definite all'art. 2 comma 1, lettera a) del il DPGR 2/R del 8 gennaio 2014.
7. Si ritiene inoltre necessario, quale elemento utile a garantire la completezza del quadro conoscitivo ma anche volto a fornire supporto alla valutazione, elaborare una o più mappe contenenti la sovrapposizione tra la zonizzazione acustica, il perimetro dei bacini estrattivi, la perimetrazione del Parco delle Apuane comprensiva delle aree contigue e il perimetro delle concessioni attive di cava. A tal proposito si fa notare che nella Figura "Sovrapposizione tra zonizzazione acustica ed aree con concessione attiva di cava" (pag.81 del documento preliminare) risulta particolarmente evidente la "grossolanità" nel delimitare le classi, che nella figura risultano incongruenti con le concessioni attive.
- Per ciascuno degli strati informativi necessari alla redazione delle mappe di cui sopra, si richiede di fornire la fonte del dato e l'anno di aggiornamento. Le mappe, prodotte ad una scala leggibile ai fini di una loro consultazione di dettaglio, dovranno essere allegate ai documenti di valutazione.
8. Si ritiene inoltre necessario, qualora l'autorità competente escluda il PCCA dalla procedura di VAS, allegare al PCCA in approvazione, oltre al provvedimento di verifica dell'autorità competente, il

documento preliminare di verifica e le relative mappe di cui al punto precedente sia come elementi di approfondimento conoscitivo che come elementi di supporto volti a circostanziare le scelte effettuate.

9. In relazione alle misure di mitigazione si ritiene necessario richiamare all'interno del paragrafo 7, in modo sintetico ma puntuale, le "criticità" che sono state individuate nel corso della predisposizione e valutazione del PCCA (par. 5 del Documento preliminare), in modo da fornire un quadro preciso delle necessità di intervento su cui dovrà operare il "Piano di Risanamento acustico comunale". Si ritiene tuttavia che la redazione del Piano di Risanamento non possa intendersi di per se una misura di mitigazione in quanto adempimento previsto dalla normativa di settore.

Ulteriore segnalazione procedurale:

Il Comune di Carrara ha trasmesso il "Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS" di cui all'art.22 della LR 10/10 ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. A pag. 5 e successivamente a pag. 16 del documento preliminare si segnala invece che la procedura avviata è quella dell'art.8 comma 5 della LR 10/10 che prevede la possibilità di svolgere contemporaneamente la verifica e la fase preliminare di VAS; a tal fine il documento preliminare dovrebbe comprendere i contenuti di cui all'art.22 e art. 23 della LR 10/10. Si segnala che la lettera di trasmissione del proponente riporta solo l'avvio della verifica ai sensi dell'art.22 della LR 10/10 e che i contenuti del documento preliminare non comprendono i "criteri per l'impostazione del rapporto ambientale" che sono richiesti nella fase preliminare di VAS (art.23 co.1 lett.b della LR 10/10); per tali motivi si ritiene che debba intendersi avviata solo la procedura di verifica di VAS di cui all'art.22 della LR 10/10.

f.to Alessandro Compagnino

f.to Alessandro Franchi

f.to Paolo Matina

f.to Rosanna Zavattini